


Giuseppe



Casale

per grazia di Dio e

della Sede Apostolica

Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

Prot.n.276/3/92

**NORME PER ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

**DECRETO**

A norma del can.1276 del Codice di Diritto canonico che fa obbligo al Vescovo di esercitare la tutela sull'amministrazione dei beni temporali, appartenenti a persone giuridiche pubbliche a lui soggette e di ordinare i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici;

tenute presenti le disposizioni della C.E.I., contenute nelle deliberazioni n.20 e n.37 (modificate a seguito di Decreto della C.E.I. con decorrenza 01/10/1990) e nell'Istruzione in materia amministrativa (01/04/1992);

udito a norma del can.1281,2 il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;

avuto, come prescritto dalla delibera n.38 della C.E.I., il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

Con il presente DECRETO stabiliamo le seguenti norme in materia di "atti di amministrazione straordinaria" dei beni delle persone giuridiche pubbliche soggette all'autorità Vescovile.

1) Classificazione

1.1. acquisti (cfr.can.n.1259 C.J.C.): beni temporali stabili sia a titolo gratuito (testamento, donazione) che oneroso (compravendita); come pura attraverso l'istituto della "prescrizione" (cfr.can.1268 C.J.C.);

1.2. alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica (cfr.can.1291);

1.3. alienazione dei beni immobili, distinti dai precedenti, di valore superiore alla somma minima fissata dalle delibere CEI;

1.4. tutti gli altri atti (negozi) che possono intaccare lo stato patrimoniale peggiorando le condizioni della persona giuridica (cfr.can.n.1295 C.J.C.), come donazioni, alienazioni di ex voto o di oggetti preziosi di valore artistico e storico (cfr. can.1292 § 2 C.J.C.);

1.5. le liti attive o passive in foro civile (cfr.can.n.1288 C.J.C.);

1.6. l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (cfr.can.n.1267 § 2 C.J.C.), come pure tutti i negozi contemplati nella delibera C.E.I. n.37, in attuazione ai cann.1277 e n.1279 (§ 1):

- atti che importino oneri per il patrimonio e ne mettano in pericolo la consistenza (come mutuo, accensione di debiti, ipoteca, servitù, fideiussioni, rendita perpetua, rinuncia, accettazione di donazioni o di lasciti modali, usufrutto transazione);

- atti di gestione che, nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:

a) inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali o considerate commerciali ai fini fiscali);

b) immissione di terzi nel possesso di beni immobili al di fuori di negozi debitamente approvati;

c) investimenti per opere di costruzione, ristrutturazione o restauro;

d) mutazione di destinazione d'uso di immobili;

1.7. la riduzione ad uso profano non indecoroso di una chiesa (cfr.can.1222 C.J.C.);

1.8. la decisione di nuove voci di spesa diverse da quelle approvate nel "Bilancio di previsione" delle Parrocchie, negli ammontari fissati al paragrafo successivo.

## 2) Competenze

Le delibere C.E.I. (n.20 e successive modifiche) hanno fissato i limiti minimi e massimi entro i quali è prescritta la autorizzazione o licenza del Vescovo per compiere atti di straordinaria amministrazione.

Pertanto, fermo restando che la domanda deve essere sempre corredata dal parere dei Consigli di Amministrazione Parrocchiale o dell'Ente:

2.1. Al di sotto delle f 300.000.000, a norma del diritto-dovere del Vescovo, contemplato dal can.1292,1 del C.J.C., si osserveranno le seguenti norme:

- da f 0 a f 30.000.000 è richiesta la licenza scritta del Vescovo, udito il parere del Vicario Episcopale territoriale o del Vicario Foraneo;

- da f 30.000.000 a f 100.000.000 è richiesta la licenza scritta del Vescovo, udito il parere del Vicario Episcopale per gli Affari Economici;

- da f 100.000.000 a f 300.000.000 è richiesta la licenza scritta del Vescovo, previo il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

2.2. Tra 300.000.000 e 900.000.000 è richiesta la licenza scritta del Vescovo, previo il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

2.3. Per atti di amministrazione straordinaria superiori a f 900.000.000 e per l'alienazione di ex-voto o di oggetti preziosi di valore artistico e storico, di valore anche inferiore a

£ 900.000.000, è richiesta la licenza della S.Sede, previo il consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.

### 3) Normativa

#### 3.1. Acquisti

a) una persona giuridica (Parrocchia, Seminario...) non può procedere ad un acquisto (compra-vendita, donazione, testamento, usucapione o altro titolo) senza la licenza scritta del Vescovo, necessaria per la validità dell'atto;

b) in caso di acquisizioni improprie (pie volontà fiduciarie) si deve informare l'Ordinario Diocesano, per gli adempimenti prescritti a norma del can. n.1302 C.J.C.;

c) le competenze per la concessione delle autorizzazioni sono ricordate al n. 2 del presente decreto.

#### 3.2. Alienazioni

a) la licenza scritta del Vescovo è necessaria, per la validità giuridica, per tutti gli atti di alienazione di beni immobili o di mutazione della consistenza patrimoniale dell'Ente di Culto (vendite, donazioni, permutate);

b) le competenze per la concessione delle autorizzazioni sono ricordate al n. 2 del presente decreto;

#### 3.3. Locazione di beni immobili ("Istruzione in materia amministrativa" 01/04/1992 - cap.n.60):

a) la delibera n.38 della C.E.I. prescrive la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche, in considerazione delle circostanze di diritto e di fatto che si verificano attualmente in Italia in materia locativa;

b) la presentazione della domanda di locazione deve essere preceduta da un'attenta verifica sulla possibilità di un uso diretto

dell'immobile da parte dell'Ente proprietario o di altro Ente Ec  
clesiastico;

c) il valore dell'immobile da affittare è determinato multipli  
cando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla Leg  
ge in Italia;

d) le competenze per la concessione delle autorizzazioni sono  
ricordate nel n. 2 del presente decreto.

### 3.4. Lavori di costruzione, manutenzione, restauro di beni culturali

a) per qualunque intervento di acquisto, costruzione, restauro  
di beni culturali (architettonici, artistici, archivistici, li  
brari) è necessaria la licenza del Vescovo, previo il consenso  
dell'Ufficio Beni Culturali, e della Commissione d'Arte Sacra,  
e, nei casi in cui sia richiesto, delle competenti Autorità dello  
Stato.

b) la licenza scritta dell'autorità tutoria è sempre chiesta  
nei termini, previsti dal n. 2 del presente decreto

### 3.5 Atti diversi

La licenza scritta, nella misura e secondo le competen  
ze di cui al n. 2, è sempre prescritta:

a) per atti che importino oneri per il patrimonio dell'Ente di  
Culto o ne mettano in pericolo la consistenza, come:

- il mutuo, il fido, il prestito grazioso presso privati;
- l'accensione di debito;
- l'ipoteca;
- la rendita perpetua;
- la rinuncia di donazioni;
- l'usufrutto ecc.;

b) per atti di gestione, che, nel contesto economico del momento,  
possono comportare un rischio in rapporto ai criteri di pru  
denza e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale,  
è precisamente:

- l'inizio, il subentro o l'assunzione di partecipazione in at

tività imprenditoriali (industrie o considerata commerciale ai fini fiscali);

- l'ammissione di terzi nel possesso di beni immobili;
- gli investimenti per opere non ecclesiastiche di costruzione, ristrutturazione o restauro;
- la mutazione di destinazione d'uso di immobili.

3.6. Per tutti i negozi sopra indicati, indipendentemente dal loro valore, vale quanto prescritto dal C.J.C. ai cann. 1293 e 1295.

### 3.7. Disposizioni civili

Le norme contenute nel presente decreto hanno valore canonico, restando l'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni civili e concordatarie in materia.


\* \* \*

Sottolineo che le norme emanate con il presente decreto vogliono essere un gesto di fraterna collaborazione per garantire un indirizzo-unitario nell'amministrazione dei beni ecclesiastici e per consentire la più piena trasparenza in un settore che deve sempre rappresentare una concreta testimonianza di carità.

Foggia, 22 novembre 1992  
Solennità di Cristo Re

il Cancelliere

*Paolo Pizzuto*



*Giuseppe Lanza*  
l'Arcivescovo